

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

INDICE

| | PAG. |
|--|-------------------------|
| Disegno di legge (Seguito della discussione a approvazione): | |
| Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1749) | 231 |
| PRESIDENTE | 231 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408) | 232 |
| PRESIDENTE | 232, 236, 240, 241, 244 |
| ANTONI | 240 |
| AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 242 |
| GORIA, <i>Relatore</i> | 233, 236 |
| RUBBI EMILIO | 242 |
| SANTAGATI | 241, 242 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 244 |

La seduta comincia alle 10,15.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1980.

Ricordo che nella precedente seduta avevamo approvato l'articolo 1 ed avevamo sospeso la discussione in attesa che la V Commissione bilancio esprimesse il parere sull'emendamento del Governo all'articolo 2.

Do nuovamente lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Alla spesa occorrente, valutata in lire 5 milioni, sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 5 milioni », con le parole: « lire 7.010.000 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria ».

L'onorevole Gorìa ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GORIA, *Relatore*. Sulla base dei lavori finora svolti dal Comitato ristretto ho elaborato un testo che sottopongo all'attenzione della Commissione. Trattandosi di un testo parzialmente diverso dall'originario disegno di legge n. 1408, sarà necessario acquisire un nuovo parere della Commissione affari costituzionali.

Poiché al momento non è presente il sottosegretario Azzaro che ha fattivamente partecipato ai lavori del comitato ristretto, e quindi mancando l'interlocutore principale, mi limiterò alla presentazione del nuovo testo, chiedendo una breve sospensione della seduta e riservandomi di entrare nel merito dell'articolato in un momento successivo.

Il testo che ho elaborato è composto dai seguenti undici articoli:

Articolo 1:

« Salvo quanto disposto negli articoli successivi, le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le disposizioni del comma precedente non sono applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche o chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o il rappresentante negoziale, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedono a rimuovere le irregolarità o le omissioni ed ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa ».

Articolo 2:

« Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 46, primo comma e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate anche ad ufficio incompetente alla data del 30 giugno 1980. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

2) dagli articoli 46, ultimo comma, e dall'articolo 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

4) dall'articolo 13, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento e del documento di conto corrente postale;

6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di dispo-

sizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:

a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadalì già previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;

f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 26 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 ».

Articolo 3:

« Sono considerate valide:

1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elemen-

ti necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

2) le dichiarazioni dei redditi e i certificati previsti dall'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di cui al precedente articolo 2, n. 1;

3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.

Quando le dichiarazioni indicate al precedente articolo 2, n. 1 sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni e ai certificati indicati nel comma precedente deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati o da quello in cui sono pervenuti all'Ufficio competente. Entro lo stesso termine debbono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle predette dichiarazioni.

Sono altresì considerati validi:

a) gli atti indicati nell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, formati entro il 31 dicembre 1979 aventi data certa ed allegati alla dichiarazione dei redditi se regolarizzati entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio delle imposte e a condizione che il nuovo atto non sia innovativo né in ordine alle persone dei

collaboratori né in ordine alla misura delle rispettive quote;

b) la deduzione dagli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, effettuata per competenza anziché per cassa, purché regolarmente documentati, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 30 gennaio 1980.

Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto ».

Articolo 4:

« Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 43, commi primo e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1980;

2) dall'articolo 43, secondo comma, del citato decreto n. 633 del 1972 per errori di calcolo che hanno prodotto minor versamento d'imposta inferiore a lire ventimila e non si fa luogo a recupero del tributo.

Le dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il 30 giugno 1980 anche ad ufficio diverso da quello competente sono considerate valide.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 dello stesso decreto n. 633 del 1972, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Il termine di cui all'articolo 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la notifica dell'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo e nel secondo comma del presente articolo decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate o da quello in cui sono pervenute all'ufficio competente.

Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nonché quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.

Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi del comma precedente non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del citato decreto n. 627 del 1978 ».

Articolo 5:

« La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto,

se richiestone dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni ».

Articolo 6:

« Per i periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, gli uffici delle imposte, in deroga al secondo comma dell'articolo 39 e al secondo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono prescindere dalle risultanze e dalle scritture contabili del contribuente se regolarmente tenute.

In particolare, per i periodi di imposta di cui al precedente comma i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al secondo e terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora il reddito risultante dalla dichiarazione risulti correttamente dichiarato sulla base delle scritture contabili previste dal primo comma punti a) e b) dell'articolo 14 e dall'articolo 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Articolo 7:

« Relativamente ai periodi di imposta per i quali il termine della dichiarazione annuale è scaduto prima della pubblicazione della presente legge è considerata

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1980

valida l'attribuzione, agli effetti delle imposte sul reddito, di ricavi e costi a periodo di imposta diversi da quelli di competenza, a condizione che siano stati dichiarati in conformità alle registrazioni effettuate ai fini dell'IVA e a condizione che i contribuenti provvedano entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a versare la differenza se superiore a lire 100.000 tra le imposte dovute in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e quelle determinate in base alle dichiarazioni presentate ».

Articolo 8:

« Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è soppresso ».

Articolo 9:

« Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto prima della pubblicazione della presente legge.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima ».

Articolo 10:

« Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, salvo che negli stessi non sia di-

versamente stabilito, si applicano alle infrazioni commesse sino al 30 gennaio 1980.

Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, né delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli precedenti ».

Articolo 11:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del sottosegretario Azzaro, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,50.

GORIA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, quando il provvedimento n. 1408 fu posto per la prima volta all'ordine del giorno della Commissione chiesi, in qualità di relatore, alla presidenza l'autorizzazione a posporre la mia relazione al compimento dei lavori del Comitato ristretto, giustificando la richiesta con la fondata convinzione che il testo del Governo, raffrontato anche ai testi delle proposte di iniziativa parlamentare, fosse naturalmente destinato a subire una sorta di riorganizzazione, per cui sarebbe stato sostanzialmente improprio svolgere una relazione su un testo che sarebbe stato modificato.

La previsione di allora è stata confermata dai lavori del Comitato ristretto, che sono stati intensi, ed io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il sottosegretario Azzaro che li ha seguiti e tutti i colleghi che, con spirito di collaborazione grandemente meritevole di sottolineatura, hanno insieme a me cercato di mettere mano ad una materia che, come era nelle previsioni, si è rivelata molto delicata.

Il Comitato ristretto non ha concluso i suoi lavori ma, ciò non ostante, io ritengo di poter sottoporre alla Commissione un nuovo testo sul quale operare in termini, speriamo, definitivi. Si tratta di un testo che rappresenta uno sforzo di interpretazione dei lavori del Comitato ristretto così come si sono sviluppati ma che non costituisce alcun impegno, tengo a dirlo con molta chiarezza, e non vuole essere una forzatura, anche se io mi auguro che esso possa, in tutto o in parte, essere fatto proprio dal Comitato ristretto e da questo formalmente proposto alla Commissione. In questa ottica anticipo fin da ora la richiesta di rinvio di esame degli articoli. Credo però che sia utile, anche sul piano della economia dei lavori, procedere ad una relazione sui criteri generali che informano il testo da me proposto, per rendere noti alla Commissione i termini essenziali costituenti l'impalcatura su cui il Comitato ristretto continuerà a lavorare.

Il testo proposto dal Governo, anche in analogia con iniziative parlamentari — ricordo gli emendamenti presentati durante la discussione sull'ultimo decreto-legge relativo a misure fiscali —, costituiva un approccio al problema dal punto di vista delle singole sanzioni, cioè elencava una serie di fattispecie che, in corrispondenza ai principi generali più volte manifestati nella nostra Commissione, sono considerate non meritevoli di sanzione. Lo sforzo del Governo è stato apprezzabile, ed altrettanto apprezzabile è lo sforzo che tutti insieme abbiamo compiuto (io stesso ho presentato una serie di emendamenti) per integrare molte fattispecie fino a pervenire ad un quadro completo. Man mano si è presa però coscienza di come fosse possibile che spazi non considerati, dizioni non previste, violazioni comprese genericamente in norme sanzionatorie nelle quali non si riesce a discriminare ci portassero ad un risultato non soddisfacente. Si è tentato, allora, di individuare un elemento di discriminazione che rispondesse allo spirito fondamentale del disegno di legge; si è cercato, cioè, un elemento già presente nella legislazione attuale — per

evitare ulteriori difficoltà interpretative — che consentisse di discriminare le violazioni che avessero in qualche modo portato ad un minore versamento delle imposte dovute rispetto a quelle violazioni di carattere soltanto formale, e che quindi non avessero procurato danni all'erario. Questa chiave di lettura è stata trovata attraverso la formulazione dell'articolo 1 del testo da me proposto facendo riferimento a due articoli rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per quanto riguarda le imposte dirette e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto riguarda l'IVA, là dove i due articoli discriminano sotto il profilo della erogazione delle sanzioni le violazioni (cito a memoria) che danno luogo ad accertamento da quelle che non danno luogo ad accertamento, essendo inteso che l'accertamento si ha allorché l'ufficio delle imposte dirette e l'ufficio della imposta sul valore aggiunto contestano al contribuente un minore dichiarato rispetto a quello che sarebbe stato dovuto e quindi ne rettificano la dichiarazione chiedendo la differenza di imposta. Si è pensato di poter distinguere le violazioni tra quelle per le quali era configurabile un comportamento doloso, e quindi non meritevoli di sanatoria, e quelle per le quali poteva invece essere concessa sanatoria.

Resta inteso — e questo mi sembra un elemento fondamentale della discussione sul quale la Commissione dovrebbe concentrare la propria attenzione — che facendo riferimento alle violazioni richiamate negli articoli precedentemente ricordati si vuole evidenziare un preciso nesso tra violazioni formali e violazioni sostanziali per la cui individuazione non è sufficiente il principio dell'accertamento in rettifica (e in questo senso mi sembra che debba essere inteso anche il parere della I Commissione affari costituzionali) qualora vi sia compresenza nella stessa fattispecie di violazioni di segno diverso. Indubbiamente un problema di questo tipo richiede in fase di approvazione ma anche e soprattutto di gestione, una maggiore atten-

zione ed una maggiore convergenza di intenzioni tra Parlamento e Governo; è difficile prevedere in una norma legislativa qualsiasi motivo di contestazione e per questo mi permetto di avanzare formale richiesta al Governo affinché una soluzione venga ricercata anche nella fase interpretativa, qualora il testo in discussione venisse approvato.

Lo spirito che ci ha animato è stato quello di considerare il periodo passato come viziato da comportamenti imputabili a volte anche a responsabilità del Parlamento, attraverso — diciamo così — con serietà — una legislazione un po' improvvisata, che interveniva su materie di poco conto, ed anche attraverso — non me ne voglia il Governo — un'azione interpretativa dell'Amministrazione che non sempre ha colto lo spirito della legge-delega e dei decreti delegati. Su tale periodo (e la caratteristica fondamentale del provvedimento di legge è quella di rivolgersi al passato) intendiamo passare, per così dire, un colpo di spugna, ma meditato e ragionato, cioè tale da non esimere dalle giuste sanzioni coloro che hanno praticato comportamenti dolosi, e con la consapevolezza che la diminuzione della litigiosità, e quindi la riduzione di motivi di contenzioso, è un traguardo importante nel rapporto tra fisco ed amministrazione. Occorre perciò, anche in fase di applicazione del provvedimento di legge, compiere ogni sforzo per eliminare motivi di litigiosità, piuttosto che crearne dei nuovi.

In base alla logica che presiede al nuovo articolo 1, tutta la legge cambia evidentemente impostazione, perché si parte da una discriminante generale, rispetto alla quale si collocano soltanto le disposizioni che si ritengono non comprese nella normativa generale. Si giustificano così l'articolo 2, l'articolo 3, relativo alla validità delle dichiarazioni dei redditi, e l'articolo 4, concernente il pagamento dell'IVA.

Perché queste integrazioni ad un principio generale? Il comitato ristretto notò subito — di fronte alla proposta di utilizzare la discriminante tra violazioni che non hanno dato luogo ad accertamento

in rettifica e quelle che a questo non hanno dato luogo — come nella maggior parte dei casi la norma fosse sufficiente a cogliere il momento della sanzione pecuniaria diretta rispetto alla violazione, ma non a cogliere quelle che, forse impropriamente, nei lavori del Comitato ristretto più volte erano state menzionate come sanzioni accessorie.

La gran parte di tali sanzioni si basa sul considerare omessi — come fa l'attuale disciplina — anche atti compiuti, ma fuori dai termini previsti: sono quindi i casi, soprattutto, delle dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all'IVA. Ma esse partono anche dal presupposto di inescare, per l'ufficio, la possibilità, o addirittura l'obbligo, del ricorso all'accertamento induttivo, laddove manchino elementi che, per altro verso, il disegno di legge considera formali. Cogliere questi elementi collaterali è stato un impegno difficile per il comitato ristretto.

Non ci si illude certo che il testo ora all'esame della Commissione sia esente da peccati e da possibili critiche: ma si spera che sia, quanto meno, soddisfacente.

È infatti emerso con una certa chiarezza, nell'ambito del Comitato ristretto, che lo spirito fondamentale del disegno di legge consentiva di considerare in modo differente il contribuente che, magari in ritardo, ha però adempiuto al suo obbligo in materia, rispetto a quello che non si è preoccupato di adempiervi.

Il Comitato ristretto, non ha potuto non tener presente che nei prossimi mesi la nostra Commissione esaminerà il disegno di legge n. 1507, recante disposizioni contro l'evasione fiscale, ed in cui appunto si prevede la denuncia integrativa da parte del contribuente: pertanto, senza voler invadere il campo coperto da tale provvedimento di legge, in relazione sia alla denuncia integrativa stessa che alla revisione del sistema sanzionatorio, si è inteso tener conto di comportamenti del contribuente già trascorsi, e quindi non sospetti di essere stati influenzati da quanto qui andavamo decidendo.

Non mi soffermo più a lungo sul testo predisposto, desiderando piuttosto ri-

levare quelli che, a mio avviso restano come problemi ancora aperti, e sui quali dovrà particolarmente soffermarsi il Comitato ristretto, che mi auguro possa essere convocato entro domattina.

Un primo problema, che è di facile soluzione — in quanto si tratta solo di far convergere la volontà comune su una posizione di equilibrio — concerne la fissazione di una precisa data di riferimento, precedentemente alla quale si ritengano sanate le violazioni. Come relatore propongo una certa data, e se ne discuterà, ma credo che a tale proposito non si registreranno posizioni rigide: almeno da parte mia.

Un secondo problema è relativo ad un aspetto invece molto importante del testo di legge, e cioè quello dei ritardati versamenti. Su tale argomento le possibilità sono diverse, anche perché diverse sono le eventuali alternative, tutte coerenti con lo spirito informatore del disegno di legge, circa i tempi e la condizione finanziaria dell'ammissione al ritardato pagamento. Ad esempio, nelle proposte di legge in materia era stato sempre rimarcato il rimborso del danno finanziario; nella proposta relativa alla denuncia integrativa, questo ha un'altra interpretazione, e nell'attuale normativa ne ha un'altra ancora: si tratta di un nodo da sciogliere con equità, e su cui si può trovare un punto d'intesa.

Il terzo problema si riferisce ad una serie di disposizioni contenute in emendamenti di alcuni colleghi: faccio riferimento soprattutto all'emendamento 9. 0. 1, a firma del collega Garzia, e ad una proposta di modifica, non formalizzata ma comunque all'attenzione del Comitato ristretto, avanzata dall'onorevole Bernardini; su questi emendamenti il Comitato stesso potrà condurre una rapida azione di confronto con il testo che dovremmo varare, per verificare se le sanatorie in essi comprese possono essere considerate assorbite, oppure richiedono una particolare menzione.

Restano alcuni aspetti particolari sui quali il confronto con il Governo — che ha tenuto sempre un atteggiamento aperto alla collaborazione, anche se cauto — è in

atto. Mi riferisco alla determinazione del reddito per via induttiva là dove mancano elementi formali. In una delle prime sedute il comitato ristretto espresse il proprio orientamento di consentire la deroga alla norma dell'accertamento induttivo nei casi in cui gli elementi mancanti potessero essere completati, sia pure in tempi successivi; la traduzione normativa di questa indicazione — per altro ricca di buon senso — è stata difficilissima e rimetto alla valutazione della Commissione il risultato dello sforzo compiuto.

Un altro punto da definire è contemplato dall'articolo 7, e concerne la purtroppo diffusa computazione di costi e ricavi per cassa anziché per competenza, restando ferma la necessità che, nei casi in cui si sia verificato un danno per l'erario, questo debba essere rimborsato. Vorrei far rilevare che una mancata definizione di questa casistica apparirebbe iniqua rispetto allo spirito della legge in quanto buona parte dei casi — circa la metà — rappresentano un comportamento che si è risolto a danno del contribuente.

Ho voluto soltanto censire i problemi ancora aperti ed ora vorrei terminare con due ultime considerazioni. Al comitato ristretto ed al relatore non è sfuggita la difficoltà di provvedere analiticamente alla sanatoria di sanzioni amministrative ed alla valutazione in qualche modo delle sanzioni di carattere penale comprese nell'attuale disciplina. In merito non è praticabile l'ipotesi di una delega al Presidente della Repubblica per una specifica amnistia; infatti non è pensabile l'inclusione di una norma di delegazione in un provvedimento discusso in sede legislativa; si è invece ipotizzata — salvo una verifica nelle sedi competenti — una iniziativa legislativa distinta che segua in tempi ragionevolmente brevi.

La seconda considerazione si riferisce al parere della Commissione affari costituzionali. Il comitato ristretto ed il relatore hanno tenuto in somma considerazione questo parere, in particolare accogliendo totalmente la proposta contenuta al punto tre circa la cancellazione della norma di recupero di avviso di accertamento

nullo, secondo le disposizioni vigenti, che avrebbe creato gravi problemi alla luce dei principi costituzionali; sono stati inoltre presi in considerazione i punti 1 e 2 con i quali la Commissione affari costituzionali ha inteso invitare la Commissione di merito a specificare come fuori dall'ambito della sanatoria dovessero restare solo le infrazioni che avessero dato chiaramente e direttamente adito ad un minore versamento d'imposta.

La traduzione legislativa di un principio generale come quello appena ricordato si è rivelata difficile; mi auguro che il testo proposto, con gli eventuali emendamenti del comitato ristretto, possa ritenersi soddisfacente e comunque possa testimoniare lo sforzo compiuto nel senso richiesto dalla Commissione affari costituzionali.

Concludendo, vorrei portare all'attenzione della Commissione il problema dei tempi di approvazione del provvedimento. Credo che il comitato ristretto, pur nel complesso meccanismo dei lavori parlamentari — per cui l'unità temporale minima pare essere la settimana — abbia compiuto ogni sforzo per accelerare l'iter del provvedimento; alla base c'è la consapevolezza che da anni si parla di un provvedimento di sanatoria e ciò ha comportato una certa cautela da parte degli uffici nell'irrogare sanzioni nei casi in cui non c'era sospetto di grave danno per l'erario. I termini di prescrizione, tuttavia, incombono e con la fine di quest'anno andranno in prescrizione le sanzioni per le imposte indirette per il 1974; non possiamo pensare che gli uffici si assumano responsabilità oltre quelle loro specificamente richieste. Un segno, dato dall'approvazione almeno da parte di un ramo del Parlamento del provvedimento, sarebbe positivo.

Mi rendo conto che i tempi sono difficilmente abbreviabili e che un provvedimento del genere si giustifica solo con una larga convergenza di adesioni alla quale non può non essere subordinato il problema del tempo. Tuttavia, se il comitato ristretto potrà giungere al più presto alla definitività elaborazione del testo, la Commissione avrà dinanzi a sé la possibilità di avvalersi dell'ampio dibattito già svol-

to dal comitato ristretto e quindi di approvare in tempi brevissimi il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONI. Io credo che sia il caso, se lei, signor presidente, è d'accordo, e se è d'accordo il rappresentante del Governo, di cogliere la parte finale della relazione del collega Goria, e cioè di stabilire, in linea preliminare, i tempi dei nostri lavori. Se questo fosse possibile, dichiaro che il gruppo comunista non avrebbe alcuna difficoltà a procedere ad una nuova riunione del Comitato ristretto e, possibilmente, ad una riconvocazione della Commissione in sede legislativa entro la settimana, in modo da licenziare questo provvedimento. Di conseguenza rinunciamo anche, per il momento, a fare alcune osservazioni sul disegno di legge in attesa di procedere, in sede di Comitato ristretto, ad una verifica su alcuni punti che lo stesso relatore ritiene bisognevoli di precisazione.

In linea generale dobbiamo quanto meno dire che, a nostro giudizio, i lavori del Comitato ristretto sono valse — per l'iniziativa parlamentare ed anche, come ha detto il relatore, per il concorso del Governo — a mettere insieme un testo che, nel rispetto degli orientamenti generali, corrisponde all'attesa che c'è nella pubblica amministrazione e nei contribuenti. Dico nel rispetto degli orientamenti generali perché è evidente che lo scopo al quale ci siamo dedicati è stato in primo luogo quello di evitare (punti 1 e 2 del parere della I Commissione) che con questo provvedimento, anziché sanare infrazioni di carattere formale e comunque in ogni caso decisamente minori, si sanassero infrazioni sostanziali, e per questo verso si anticipasse in qualche modo o si intervenisse nella materia che invece è demandata al successivo provvedimento n. 1507.

Si tratta, secondo me, di verificare se la nuova formulazione degli articoli che il relatore ci ha proposto corrisponda agli orientamenti di carattere generale che ho enunciato, si tratta, cioè, di vedere se è perseguita la scelta di consentire la sana-

toria in tutti i casi nei quali l'infrazione, appunto perché formale e non sostanziale, non comporta accertamento da parte dell'ufficio in rettifica alla dichiarazione (o quanto meno, se l'accertamento avviene, non avviene come effetto della infrazione in parola), discostandoci, in questo modo, dagli orientamenti originari del Governo, che accedeva più propriamente alla sanatoria per singole fattispecie; e si tratta, poi, di verificare se tale scelta garantisca la copertura di tutte le ipotesi sulle quali ci siamo confrontati.

Se la Commissione ribadisce la sua disponibilità verso questa impostazione, noi confermiamo la nostra disponibilità a far sì che, dopo un brevissimo ulteriore esame da parte del Comitato ristretto, si possa licenziare un testo che corrisponda ai criteri generali enunciati, naturalmente fatto salvo il nostro atteggiamento di voto finale.

SANTAGATI. Non vorrei per il momento entrare nei particolari, anche perché la proposta testé formulata dal relatore circa l'opportunità di una ulteriore definizione del testo da parte del Comitato ristretto mi trova pienamente consenziente, e quindi mi auguro che prima della breve interruzione estiva dei lavori del Parlamento sia possibile licenziare un testo completo e sottoposto dal Comitato ristretto (vedremo se alla unanimità o a maggioranza) alla attenzione della Commissione plenaria. Ritengo dunque fuori luogo entrare ora nel merito dei singoli articoli e delle modifiche ad esso proposte destinati a tornare all'esame del Comitato ristretto, di cui anch'io ho l'onore di far parte.

Desidero soltanto rilevare, in linea generale, che un provvedimento di questo genere è molto atteso dai contribuenti italiani, il cui primo impatto con il fisco è stato spesso doloroso. Ricordo che uno degli argomenti principali sui quali si basò la lunga battaglia per la riforma tributaria fu proprio quello della fiducia del contribuente nei confronti del fisco: se non si instaura un clima di fiducia non si riuscirà ad inculcare nella maggioranza

dei contribuenti il concetto che il fisco non è un patrigno o un ente che vuole soltanto togliere, senza rispettare le esigenze della collettività. La battaglia sarà sempre aspra e ci sarà aumento del contenzioso — il sottosegretario lo sa meglio di noi —, per cui se questo provvedimento nelle sue linee essenziali può contribuire a diminuire la discrepanza esistente tra fisco e contribuente noi lo riteniamo accettabile, salvo un giudizio sulla stesura degli articoli.

Un'altra osservazione che desidero fare è che occorrerebbe che il provvedimento non dimorasse troppo nelle aule parlamentari, perché altrimenti si creerebbero sempre maggiori ingiustizie nei confronti dei contribuenti che bene o male hanno pagato, facendo trionfare ancora una volta la formula italiana del «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato». Questo, infatti, non contribuisce certo a dare fiducia e si diffonde la convinzione che a pagare c'è sempre tempo e che chi paga sarà punito perché non vedrà mai la restituzione di quanto ha versato senza che fosse dovuto. In pratica avviene il contrario di quanto avviene in campo penale, dove la norma che sopravviene non può che essere a favore del reo.

Con queste due sottolineature mi dichiaro d'accordo per il rinvio al Comitato ristretto del testo in esame, e quindi per una sua rapida ripresentazione alla Commissione, perché lo approvi. Il provvedimento di legge, comunque, non dovrà essere in contrasto con quell'altro, di carattere più generale, cui già ha fatto cenno il relatore e che dovremo prossimamente discutere, il quale dovrà dare l'assetto definitivo a tutta la materia in oggetto.

PRESIDENTE. Poiché ho sentito che domattina dovrebbe avvenire un'altra riunione del Comitato ristretto, potremmo intanto decidere di trasmettere il nuovo testo del provvedimento di legge alla I Commissione affari costituzionali, per il prescritto parere, per proseguire quindi il nostro dibattito nel pomeriggio di domani, quando tale parere ci auguriamo sarà pervenuto.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1980

SANTAGATI. Sono d'accordo con questa proposta: nel pomeriggio di domani potremo benissimo esaurire la discussione del provvedimento di legge.

RUBBI EMILIO. Aderisco alla proposta formulata dal presidente, ed intervengo per dichiarare il mio consenso circa le considerazioni svolte dal relatore, e per sottolineare come sia indispensabile, data l'attesa di questo provvedimento di legge da parte dei contribuenti, che il Parlamento lo approvi al più presto, ma anche che il Governo compia il massimo sforzo per l'accoglimento dei contenuti degli articoli 7 e 9 del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Intendo riferirmi intanto al problema della sanatoria dei ritardati versamenti, di cui all'articolo 9, e a quello inerente l'attribuzione dei costi e dei ricavi a periodi d'imposta diversi da quelli che, con una considerazione esatta della competenza, avrebbero potuto e dovuto essere indicati. Ciò per la constatazione del fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione per cui, entro l'anno presumibilmente, approveremo il disegno di legge n. 1507, che consente ai contribuenti denunce integrative, e quindi dichiarazioni di maggior reddito, con una rimessa in termini del contribuente nel pagamento della relativa imposta.

In questa prospettiva che Governo e Parlamento si sono data, parrebbe non equo il non dar modo al contribuente di vedersi sanate, a determinate condizioni, le postazioni del reddito in esercizio diverso da quello di competenza, in quanto anche in quei casi il reddito è stato dichiarato.

Occorrerebbe quindi, con questo testo e con il provvedimento di legge n. 1507, dare una definizione organica a provvedimenti di sanatoria, così da non creare delle differenze e far emergere delle iniquità.

D'altra parte, l'onorevole sottosegretario avrà presente come con queste richieste abbiamo sollecitato anche il ministro, nella consapevolezza che la seconda fase, per così dire, della riforma può trovare

applicazione avendo già risolto una certa problematica, e quindi avendo creato i presupposti per consolidare il rapporto di fiducia tra contribuente ed amministrazione.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, oltre che per la puntualità e la chiarezza con cui ha proceduto nella sua esposizione, per aver dato atto al Governo del cospicuo contributo recato alla formulazione del nuovo testo, che va considerato un documento non surrogatorio di quello originario, ma piuttosto integrativo, e di nuovo assetto di concetti e di formule che nel disegno di legge erano già presenti.

Il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1408 per un impegno assunto a seguito di un'esplicita iniziativa presa in questa Commissione dagli onorevoli Gorla ed Antoni, quando, se non erro, addirittura nella scorsa legislatura, avanzarono delle proposte di sanatoria di infrazioni formali; queste avevano un limite inevitabile in quanto riguardavano soltanto alcuni aspetti dell'applicazione dell'ordinamento tributario, e non tutto il suo complesso.

Il Governo, nell'elaborazione del provvedimento di sanatoria, partiva dall'opportunità di non considerare né dolosi né colposi comportamenti che erano imposti dal nuovo ordinamento tributario e che, in quanto insuali, potevano condurre il contribuente stesso ad errori non imputabili alla volontà di frodare il fisco o di evadere le imposte.

Partendo da questa esigenza di giustizia si è tentato di strutturare un disegno di legge che avesse come fondamentale caratteristica quella di sanare le infrazioni che non avessero prodotto un pregiudizio per l'erario. Devo dare atto ai membri del Comitato ristretto di aver sempre avuto come costante riferimento questo punto discriminante, cioè la sanatoria di comportamenti formalmente scorretti ma sostanzialmente corretti.

C'era poi un obiettivo secondario, quello di mettere gli uffici in condizione di irrogare le sanzioni secondo un compor-

tamento che fosse legittimo in base a norma di legge.

Se questi gli obiettivi, il raggiungerli ha presentato qualche difficoltà e credo che il pregio maggiore di questo provvedimento sia nell'aver trovato una chiave *passé par tout* cui poter riferire tutte le infrazioni formali, pregio che non possedeva il testo originario del disegno di legge, nel quale era solo contenuto un elenco dei comportamenti non ritenuti pregiudizievoli per l'erario che non poteva considerarsi completo; infatti, quando il provvedimento ha iniziato il suo *iter* in Parlamento, altre ipotesi che avevano un fondamento reale sono sopravvenute. Ci siamo perciò trovati nell'imbarazzo di dover allungare questo elenco senza essere mai sicuri che fosse esaustivo di tutti i casi che meritavano di essere ammessi alla sanatoria delle infrazioni; è sorta allora la necessità di ricercare una regola generale, che è stata trovata proprio all'interno dell'ordinamento tributario nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nel primo articolo, per l'imposizione diretta si distingue tra i casi in cui le sanzioni sono irrogate insieme all'accertamento — quindi sono sanzioni direttamente connesse allo accertamento in rettifica e ad un comportamento scorretto — ed i casi in cui gli uffici sono facoltizzati ad irrogare le sanzioni, a prescindere dall'accertamento in rettifica; infatti ci sono alcune infrazioni di carattere formale che non hanno provocato un occultamento di imponibile. Lo stesso principio è contenuto nell'articolo 58 del decreto n. 633 per quanto concerne l'IVA.

Questa regola generale, a mio avviso, rappresenta una vera scoperta ed ha permesso di impostare l'articolo 1 del provvedimento, cioè la struttura fondamentale del disegno di legge. Naturalmente, nonostante questo, sono sorti altri problemi, ad esempio i casi in cui vi erano delle infrazioni formali che meritavano comunque una sanatoria e che non rientravano nella fattispecie dell'articolo 1; in merito il Co-

mitato ristretto ha svolto un prezioso lavoro, in ciò aiutato dagli uffici del Ministero, per giungere alla individuazione di alcuni casi — contenuti nell'articolo 2 del nuovo testo — cui applicare la sanatoria anche se non coperti dall'articolo 1.

Nel complesso il Governo accetta la nuova formulazione del testo del provvedimento e ringrazia il Parlamento per il contributo fondamentale che è stato dato affinché il disegno di legge rispondesse agli obiettivi che il Governo si era posto. Rimangono, tuttavia, alcuni problemi aperti, sui quali sarà forse possibile discutere e pervenire a soluzione in sede di Comitato ristretto.

Uno di questi è rappresentato dalla sanatoria delle sanzioni amministrative per sostituti di imposta che abbiano comunque versato entro un determinato periodo il dovuto, perché anche in questo caso siamo nella sfera dei comportamenti sostanzialmente corretti anche se formalmente scorretti; purtroppo oltre alle sanzioni amministrative per i sostituti di imposta che non avessero pagato nei tempi dovuti sono previste anche sanzioni pecuniarie e quindi questo aspetto esula dalla nostra competenza.

Tale problema, tuttavia, non è delicato quanto quello della competenza e della cassa nel computo della imposizione diretta. Ricordo quanto l'onorevole Rubbi ed altri membri della Commissione sottoposero questo problema al ministro e ricordo altresì la sua disponibilità in questa direzione; non ho quindi nulla da aggiungere. Tuttavia, il problema presenta degli aspetti di delicatezza che non possono essere sottovalutati. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 stabilisce proprio il criterio della competenza nella imposizione dei redditi, specialmente per quanto riguarda i redditi di impresa, per cui tutto quello che è maturato deve essere iscritto, nel computo dei profitti e delle perdite, tra i profitti e non è influente il momento in cui tale reddito viene effettivamente percepito mentre quello che conta è il momento in cui esso viene a maturazione. La proposta contenuta nell'articolo 7 del

testo al nostro esame, invece, derogherebbe a questo principio che le direzioni generali del Ministero delle finanze hanno tenuto fermo durante il corso della applicazione del nuovo ordinamento tributario. Non escludo, comunque, che sia possibile approfondire il problema e trovare un modo per mettere al riparo specialmente coloro che sono in buona fede — penso, ad esempio, alle imposte sul reddito delle persone fisiche più che a quelle sul reddito delle persone giuridiche, anche se non so se costituzionalmente la cosa sia corretta —, cioè coloro che in buona fede hanno ritenuto di non esporre un reddito che al momento non era disponibile per loro. Infatti di questo si tratta, di un reddito che viene incassato successivamente al momento in cui deve essere esposto in dichiarazione. Certo il Governo avrebbe qualche interesse a difendere questo principio della competenza, perché ad esso annette una importanza fondamentale, soprattutto nei rapporti con terzi e teme che esso possa essere messo in discussione per il futuro, ed anche per il passato, se si dovesse arrivare a varare una norma di interpretazione autentica.

Delicato è anche il problema dell'accertamento induttivo che, come tutti sappiamo, è un accertamento eccezionale visto che di regola l'accertamento è analitico. Tale accertamento induttivo è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 agli articoli 38 e 39, quindi per le persone fisiche e per le persone giuridiche, per cui se vogliamo derogare ad esso dobbiamo modificare quel decreto, ed io non so se sia possibile (si tratta di materia che potrà essere approfondita in sede di Comitato ristretto) introdurre una norma che impedisca anche per il passato il compimento di accertamenti induttivi.

In conclusione, felicitandomi con il Comitato ristretto per i risultati fin qui ottenuti, dichiaro che il Governo aderisce a questi risultati e accetta di discutere sul nuovo testo proposto augurandosi che possa essere quanto prima approvato.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che sul testo presentato dal relatore si richie-

da alla I Commissione affari costituzionali l'espressione del parere. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Comitato ristretto è convocato per domani mattina alle ore 8,30, mentre il seguito della discussione del provvedimento è rinviato a domani pomeriggio alle 18,30.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1749).

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | — |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Battaglia, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, Fiori Publio, Gaiti, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Lanfranchi Cordio-
li Valentina, Merolli, Pavone, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Rubinacci, Russo Giuseppe, Santagati, Spaventa, Toni, Usellini e Vetere.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
